

LOTTO 3

RESPONSABILITA' CIVILE

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato.

RELATIVE ALL'ASSICURAZIONE IN GENERALE

per "Assicurazione" : il contratto di assicurazione;
per "Polizza": il documento che prova l'assicurazione;
per "Assicurato" : il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
per "Società" : l'impresa assicuratrice;
per "Premio" : la somma dovuta alla Società;
per "Sinistro": il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
per "Indennizzo": la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
per "Cose": sia gli oggetti materiali sia gli animali.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art.1-Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio -

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché, la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art.2 - Altre assicurazioni -

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 - Pagamento del premio -

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.)

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione -

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio -

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché , la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.)

Art. 6 - Diminuzione del rischio -

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro -

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.)

Art. 8 - Disdetta in caso di sinistro -

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Proroga dell'assicurazione -

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno tre mesi prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

Art. 10 - Oneri Fiscali -

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 11 - Foro competente -

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Art.12 - Rinvio alle norme di legge -

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE

Art. 13 - Oggetto dell'assicurazione. -

a) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.). -

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

b) RESPONSABILITA' CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.). - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli art. 10 e 11 del D. P. R. 30 giugno 1965 n°1124 per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D. P. R. 30 giugno 1965, n° 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invaldità permanente non inferiore all'11% calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D. P. R. 30 giugno 1965 n° 1124. non è meglio il riferimento al D.Lgs 38/2000 e invalidità al 6%.

L'assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Da tale assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Tanto l'Assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 14 - Estensione territoriale -

L'assicurazione R.C.T. vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei, compresi i territori asiatici dei Paesi già facenti parte dell'URSS.

Per i sinistri R.C.T. verificatisi nei citati Paesi, qualora la Società non intenda avvalersi della facoltà di gestione di cui all'art. 20 delle presenti "norme", l'intervento della Società stessa avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all'Assicurato in lire italiane delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per danni provocati a terzi purché l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell'Assicurato secondo la legislazione del Paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l'obbligazione.

L'assicurazione R.C.O. vale per il mondo intero.

Art. 15 - Persone non considerate terzi -

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché , qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché , tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

Art. 16 - Rischi esclusi dall'assicurazione -

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché , da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- e) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Art. 17 - Rischi assicurabili solo con patto speciale -

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- d) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività assicurata;
- e) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- f) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- g) alle cose trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori;

- h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché, i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché, del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- l) derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

L'assicurazione R.C.T. e R.C.O. non comprende inoltre i danni:

- m) da detenzione o impiego di esplosivi;
- n) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)

Art. 18 - Regolazione del premio. -

Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda del caso, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde corrisposte al personale compreso nell'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro;
- del volume di affari nonché, degli altri elementi variabili contemplati in polizza.

Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a quindici giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, questo ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il

nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art.19 - Denuncia dei sinistri relativi ai prestatori di lavoro -

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta pretorile a norma della legge infortuni.

Art. 20 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali -

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende e delle spese di giustizia penale.

CONDIZIONI PARTICOLARI

AMMINISTRAZIONI COMUNALI

L'assicurazione è prestata alla Amministrazione Comunale unicamente per l'esercizio ed il funzionamento dei pubblici servizi che ad essa istituzionalmente competono nell'ambito del proprio territorio, compreso il rischio della committenza, con esclusione quindi dei danni direttamente derivanti da atti connessi con lo svolgimento delle funzioni normative, giurisdizionali ed amministrative, se non espressamente previsto.

L'assicurazione vale inoltre, sempre nei limiti dei massimali convenuti, per la Responsabilità Civile, anche personale, dei dipendenti, degli amministratori e dei rappresentanti dell'Ente assicurato, nell'espletamento del loro mandato, ivi compreso quanto previsto dal D. Lgs. 626/94, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le garanzie operano inoltre per le attività e/o competenze delle Aziende Comunali in quanto assicurate se indicate, e della locale Proloco.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

La Società garantisce l'Amministrazione Comunale, oltretutto per quanto sopra indicato, per tutte le attività e competenze istituzionalmente previste o alla stessa attribuite da leggi, regolamenti, disposizioni. La garanzia è prestata per i danni causati a terzi in relazione ad attività, gestioni proprietà ed iniziative dell'Amministrazione assicurata stessa nulla escluso od eccettuato.

Si intende inoltre garantita la responsabilità civile di amministratori, dipendenti e rappresentanti dell'Ente per danni arrecati a terzi nell'espletamento del loro mandato, esclusi i fatti dolosi

A titolo esemplificativo e non limitativo si citano alcune delle attività principali di competenza delle Amministrazioni Comunali :anagrafe ; igiene, polizia urbana, annonaria ;macello, mercati, fiere ed esposizioni; servizi cimiteriali ; scuole, colonie, biblioteche, musei, teatri; manifestazioni culturali, sportive, ricreative, politiche e religiose; servizi ed opere assistenziali, farmacie; impianti sportivi, parcheggi, giardini e parchi; captazione e distribuzione di acqua potabile; distribuzione di gas; fognature, strade, lavori e manutenzione di opere pubbliche; proprietà ed impiego di macchine operatrici speciali (sgombraneve, lavastrade, ecc., ecc.,).

— L'Amministrazione Comunale, qualora non gestisca in proprio, o con le Aziende Comunali sopra indicate, tali servizi e competenze, può avvalersi di ditte appaltatrici e di altri Enti appositamente delegati; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull'Assicurato, a qualunque titolo, per fatti da questi commessi nella esecuzione dell'attività ad essi demandata. La garanzia di responsabilità civile verso terzi vale inoltre anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro (escluse le malattie professionali) da dipendenti non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge, sempre che dall'evento derivi all'assicurato una responsabilità da reato colposo giudizialmente accertato, commesso dall'assicurato stesso o da un suo dipendente del cui fatto debba rispondere a norma dell'art. 2049 C.C.. Tale garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali per sinistro e per persona convenuti per l'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, restando inteso che il massimale per sinistro rappresenta il limite globale di esposizione della Società, anche nel caso di evento interessante contemporaneamente la presente estensione di garanzia e quella di responsabilità civile verso prestatori di lavoro.

COMMITTENZA AUTO

L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti e dalle persone (anche non dipendenti) di cui si avvale per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'assicurato od

allo stesso intestati al P. R. A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. La garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto pari ai massimali minimi previsti dalla legge per l'assicurazione obbligatoria R.C. della circolazione dei veicoli a motore. La garanzia è prestata per i sinistri avvenuti nei limiti territoriali dello Stato Italiano, nella Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino. La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da un incaricato dell'assicurato che risulti in regolare servizio.

ESTENSIONI DI GARANZIA

Ad ogni effetto della polizza si conviene fra le parti che la presente assicurazione comprende altresì l'erogazione di tutti i servizi effettuati sia direttamente che indirettamente tramite :

- Persone a rapporto convenzionale, incaricati occasionali vari, lavoratori interinali, guardie ecologiche ;
- Convenzioni con Associazioni di Volontariato ;
- Volontari in servizio Civile ;
- Borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare la struttura a titolo volontaristico di perfezionamento professionale ;partecipanti a prove ed esami per concorsi e selezione;
- Appartenenti ad Associazioni di Volontariato comprese prestazioni medico-sanitarie (Antincendio boschivi, Protezione Civile, etc., etc.)
- Proprietà Aziende Agricole per la responsabilità derivante dalla proprietà e/o conduzione delle stesse.

L'assicurazione si intende altresì prestata per la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi di legge :

- - In qualità di proprietario e/o conduttore dei fabbricati adibiti a pubblici servizi, in qualità di proprietario di quelli con altra destinazione e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi e scale mobili, nonché dall'effettuazione dei lavori di ordinaria/straordinaria manutenzione espletate in economia.
- - In qualità di committente, premesso che l'assicurato può cedere in appalto e subappalto servizi e lavori in genere, compreso quanto previsto dalle norme di cui al D. Lgs. 494/96.
- - Dall'esistenza di mense ed attività Sociali, assistenziali e ricreative direttamente gestite anche tramite le Aziende Comunali o gestite da terzi; in questa seconda ipotesi la garanzia vale sempre che sussista la responsabilità della Contraente e salvo il diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile.
- - Dalla gestione di distributori automatici di bevande e simili di proprietà e dall'esistenza di distributori di proprietà di Terzi
- - dall'esercizio di ambulatori medici o di farmacie comunali, con rinuncia all'azione di rivalsa verso il personale addetto, sanitario e non.
- - dalla proprietà ed esercizio di stazioni di rilevamento o di centraline per la registrazione dei dati meteorologici o inerenti l'inquinamento.
- - dalla proprietà ed esercizio di farmacie comunali, subordinata al possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività stessa, da parte dei dipendenti addetti alla farmacia del Contraente o dell'azienda Comunale, compresi i danni cagionati entro un anno dalla consegna, e comunque durante il periodo di validità della garanzia, da prodotti e specialità smerciati. Per i prodotti galenici e non, di produzione propria, venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti a vizio originario dei prodotti stessi.
- - dall'esercizio dell'attività di nettezza urbana, compreso l'uso di cassonetti, contenitori vari, campane per la raccolta vetro, carta ed altro materiale.
- - dall'operato di guardiani anche con uso di armi concesso da Autorità.
- - da proprietà di cani da guardia.
- - dalla proprietà di insegne, striscioni, cartelli pubblicitari; relativamente all'attività attinente la loro installazione e manutenzione la garanzia è operante sia se gestita direttamente sia a

mezzo di terzi. In questa seconda ipotesi la garanzia vale sempre ch  sussista la responsabilit  della contraente e salvo il diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile.

- ^ - dalla partecipazione ed organizzazione di esposizioni e fiere, sagre, feste, concerti, mercati, gite e manifestazioni sportive.
- ^ - per i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio delle cose di propriet  dell'assicurato o dallo stesso detenute. Tale garanzia   prestata fino a concorrenza di un massimale di euro 250.000,00= per sinistro, con applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 500,00 per sinistro.
- ^ - in qualit  di esercente di parcheggi dell'Ente, garage, distributori ed impianti di benzina anche se usati occasionalmente da persone non dipendenti dell'Ente. La garanzia si intende prestata anche per i danni provocati ai veicoli, ancorch  di propriet  dei dipendenti, in sosta nell'ambito degli spazi appositamente destinati a parcheggio, con esclusione comunque dei danni da furto o da incendio e di quelli alle cose in essi contenute.
- ^ - per i danni a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo. Tale garanzia   prestata fino a concorrenza di un massimale per sinistro e anno assicurativo di euro 250.000,00=.
- ^ - in qualit  di proprietario e conduttore di antenne ovunque ubicate.
- ^ - per i danni conseguenti a mancata o insufficiente segnaletica stradale orizzontale e verticale, difettoso funzionamento di semafori e di altre strutture inerenti la regolazione della circolazione stradale.
- ^ - in qualit  di gestione dei servizi socio-assistenziali/sanitari/educativi e per le opere di assistentato con riferimento all'affidamento o all'assistenza di minori, compresa l'attivit  di tutela esercitata ai sensi di legge, e di persone portatrici di handicap per danni arrecati a terzi per fatto proprio delle persone assistite e/o delle persone preposte. L'assicurazione si estende alla responsabilit  civile incombente al Contraente per danni subiti dalle persone affidate a famiglie, sempre che detti danni siano diretta conseguenza di eventi la cui responsabilit  possa farsi risalire all'Assicurato/Contraente, pertanto la Societ  rinuncia al diritto di surroga nei confronti delle persone preposte o che comunque hanno assunto l'affido.

Inoltre i minori in affido e le persone portatrici di handicap sono considerate terze tra loro e la garanzia viene estesa ai danni che gli stessi possano arrecare a cose di propriet  del personale dei centri di assistenza sociale e, per le persone portatrici di handicap, tale estensione vale anche quando siano inserite nelle strutture scolastiche.

A parziale deroga di quanto disposto dalle Norme che regolano l'assicurazione :

- ^ - sono considerati terzi, limitatamente alle lesioni corporali, i titolari e i dipendenti di ditte, nonch  tutti coloro che pur non essendo in rapporto di dipendenza con l'assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro occasionale partecipazione all'attivit  formante oggetto dell'assicurazione.
- ^ - La garanzia   operante sempre che i danni siano conseguenti a fatti commessi dall'assicurato o da un suo dipendente del cui operato debba rispondere a norma dell'art. 2049 C.C.
- ^ - la garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso. Questa estensione di garanzia   prestata con una franchigia assoluta di euro 250,00= per ogni mezzo danneggiato.
- ^ - la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attivit  industriali, commerciali, agricole e di servizi, purch  conseguenti a danni risarcibili a termini di polizza. Tale garanzia   prestata nel limite del massimale per danni a cose con il massimo di euro 100.000,00 per anno assicurativo e con l'applicazione di una franchigia di euro 250,00.

- ⤵ - la garanzia si estende a danni alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori. Tale garanzia è prestata con un massimo risarcimento di euro 50.000,00 per anno e con una franchigia di euro 250,00.
- ⤵ - la garanzia opera per danni dovuti a franamento o cedimento del terreno a condizione che tali danni non derivino da lavori relativi alla esecuzione di sottomurature o altre tecniche sostitutive. La garanzia è prestata con scoperto del 10% con il minimo di euro 1.500,00 ed un massimo risarcimento per anno di euro 200.000,00 per danni a fabbricati e con franchigia di euro 250,00 per danni ad altre cose in genere.
- ⤵ - la garanzia si estende ai danni a condutture, tubazioni sotterranee, tombini in conseguenza di scavi con o senza uso di ruspe, compressori e macchine edili in genere. Tale estensione di garanzia viene prestata con un massimale per anni pari ad euro 200.000,00 con una franchigia per sinistro pari ad euro 250,00.
- ⤵ - Si dà e si prende atto che il massimale fino al quale la Società è obbligata per ogni sinistro che colpisca sia la garanzia R.C.T. che la garanzia R.C.O. ammonta ad euro 2.600.000,00= fermi i limiti previsti per ogni persona e per danni a cose e/o animali.
- ⤵ Le garanzie sono operanti per danni provocati a terzi per l'uso di anticrittogamici quando fanno parte della normale manutenzione delle piante, giardini e parchi pubblici. L'assicurazione si estende ai danni provocati a terzi conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite dai fabbricati di proprietà e/o in uso comunque al contraente, a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. Tale estensione di garanzia è prestata nel limite del massimale previsto per danni a cose, ma comunque con un massimo risarcimento per sinistro e per anno di euro 250.000,00 ma con l'applicazione di uno scoperto del 10% con il minimo di euro 2.500,00 per singolo sinistro.

BUONA FEDE

A parziale deroga delle norme l'assicurazione è efficace anche nell'eventualità che, al momento del sinistro, l'Assicurato (Ente Pubblico) non sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge per involontaria omissione della preventiva segnalazione di posizioni, o per inesatta od erronea interpretazione delle norme vigenti.

PROROGA DEI TERMINI UTILI PER L'AVVISO DEI SINISTRI

A parziale deroga dell'articolo "obblighi in caso di sinistro" delle Norme, i termini utili s'intendono aumentati a trenta giorni da quando l'ufficio competente ne viene a conoscenza.

PROROGA PERIODO DI MORA

A parziale deroga dell'articolo " pagamento del premio " delle Norme, si prende atto che il termine di comporta per il pagamento del premio deve intendersi elevato a 60 giorni.

- il termine indicato per il pagamento delle differenze attive o passive si intende elevato a 60 giorni.

CLAUSOLA BROKER:

Tutte le comunicazioni ed il versamento dei premi inerenti al contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte per il tramite della - OMNI INSURANCE BROKERS S.C.S. a r. l. - Via XX Settembre 20/33 - 16121 Genova - Tel. 010/5959631 - Fax 010/5761707 - e-mail: info@omni-insurance.it (Broker della Spettabile Assicurata), cui spetteranno, secondo la normativa e gli usi, le provvigioni pari al **8%** del premio imponibile, da parte delle Società aggiudicatariarie per la gestione dei servizi, per la stipula e gestione della presente polizza.

Il Contraente dichiara di aver affidato l'incarico alla OMNI INSURANCE BROKERS S.C.S.R.L. - Via XX Settembre,20/33 - 16121 Genova Tel. 010/5959631 - Telefax 010/5761707 - 010/5531300 e-mail : info@omni-insurance.it , (Broker della spettabile Assicurata), di seguito nominata Broker.

Agli effetti dei termini e garanzie già previste dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker deve intendersi come fatta alla Società, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker, nel nome e per conto del Contraente, alla Società s'intenderà come fatta dal Contraente stesso. Analogamente, ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker s'intenderà come fatta al Contraente.

RELAZIONE SU GESTIONE SINISTRI :

La Società si impegna a fornire semestralmente al Broker incaricato come sopra riportato, i dati afferenti l'andamento del rischio composto dall'elenco dei sinistri denunciati, con indicazione del numero attribuito al sinistro al momento della denuncia, con indicazione di quelli liquidati e/o riservati, precisando importo liquidato o riservato e data di liquidazione; per quelli considerati senza seguito dovrà essere indicata la motivazione.

ISPETTORATO SINISTRI:

La Società garantisce la presenza di un Ispettorato Liquidazione danni nel Comune di Botticino o in Comuni limitrofi o, in alternativa, la presenza di un liquidatore presso la sede del Contraente, su semplice richiesta dello stesso.

TACITO RINNOVO (Deroga):

In deroga alle Norme la presente polizza non è soggetta al tacito rinnovo. Tuttavia la Società si obbliga su richiesta della Contraente a rinnovarla o prorogarla ferme le condizioni in corso, dietro il pagamento del relativo premio anche pro rata. In tali casi si intendono operanti i termini di mora previsti.

Revisionato da O.I.B.

SCHEDA RESPONSABILITA' CIVILE**COMUNE DI AVEGNO**
con n° 2.500 abitanti

MASSIMALI :

R.C.T.	3.000.000,00	euro per sinistro
	3.000.000,00	euro per persona
	3.000.000,00	euro per danni a cose
R.C.O.	3.000.000,00	euro per sinistro
	1.500.000,00	euro per persona

Franchigia per sinistro euro 250,00 (salvo quelle x singole garanzie)

PARAMETRO RETRIBUZIONI (dip.ti e non) preventivate euro 300.000,00

STATISTICA TRIEN NIO PRECEDENTE

2008	n° SX 0	LIQUIDATI n° 0 E	S.S.	n° 0	RISERVATI n° 0 E	0.000,00
2009	n° SX 3	LIQUIDATI n° 2 E 1.970,00	S.S.	n° 0	RISERVATI n° 1 E.	2.500,00
2010	n° SX 0	LIQUIDATI n° 0 E	S.S.	n° 0	RISERVATI n° 0 E.	0.000,00
2011	n° SX 2	LIQUIDATI n° 0 E	S.S.	n° 2	RISERVATI n° 0 E.	0.000,00

PREMIO BASE D'ASTA

EURO

6.000,00

Revisionato da O.I.B.

